

**Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione  
Sessione 8,9,10 luglio 2025**

**Mercoledì 9 giugno, sera**

*Nella seduta serale prosegue l'esame degli emendamenti al progetto di legge "Disposizioni in materia di emissioni di Titoli del debito pubblico della Repubblica di San Marino". Il dibattito si accende sull'articolo 3, contestato dalle opposizioni che ritengono insufficiente la garanzia offerta dal riferimento al bilancio di previsione per autorizzare l'emissione dei titoli di debito. Il timore, condiviso dai commissari di Repubblica Futura, Domani Motus Liberi e Rete, è che l'articolo consenta al Congresso di Stato, tramite semplici variazioni di bilancio, di intervenire autonomamente nell'emissione di nuovi titoli, eludendo il controllo del Consiglio Grande e Generale. Dal canto suo, la maggioranza ha difeso l'impostazione dell'articolo, sottolineando come la legge di bilancio resti lo strumento principale di autorizzazione e garanzia. Duro botta e risposta anche sull'articolo 4, considerato dall'opposizione il fulcro delle criticità del provvedimento. L'introduzione del regolamento del Congresso di Stato in luogo dei decreti delegati per disciplinare le caratteristiche tecniche dei titoli (durata, interessi, modalità di collocamento) è stata giudicata una "rivoluzione copernicana" che svuota di potere il Consiglio e riduce il ruolo dell'opposizione. Il timore è che con l'adozione di regolamenti, senza obbligo di ratifica, venga meno qualsiasi effettiva possibilità di controllo politico e trasparenza. La maggioranza ha invece difeso la scelta, sottolineando che il regolamento sarà elaborato da organi tecnici qualificati, come Banca Centrale e Ragioneria dello Stato, e presentato alla Commissione Finanze.*

***Di seguito una sintesi dei lavori***

**Comma 4 - Esame in sede referente del progetto di legge "Disposizioni in materia di emissioni di Titoli del debito pubblico della Repubblica di San Marino" (presentato dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio)**

**Articolo 3**

**Emendamento interamente soppressivo dell'articolo 3 proposto da D-ML, Rf e Rete**

*Respinto con 3 voti favorevoli e 9 contrari*

**Articolo 3 così come emendato dal Governo**

*Approvato con 9 voti favorevoli e 2 contrari*

**Sara Conti (RF):** Stiamo parlando dell'autorizzazione all'emissione del titolo di debito pubblico. In sostanza, arriviamo al dunque, ovvero a quanto sostenuto fin dall'inizio. Anche se qui ancora non si parla del regolamento — quello è menzionato nell'articolo 4 — noi, seguendo la ratio già espressa e ribadita negli altri interventi sugli articoli proposti per abrogazione, riproponiamo l'abrogazione anche dell'articolo 3. Qui si afferma — come già sostenevano i commissari di maggioranza — che l'emissione dei titoli di Stato è consentita entro il limite annuale stabilito nel bilancio di previsione dello Stato, approvato dal Consiglio Grande e Generale. Ma a noi questo non basta come garanzia. Ed

è per questo che, ponendoci definitivamente in contrasto con la proposta di legge presentata, abbiamo deciso di proporre l'emendamento abrogativo anche su questo articolo.

**Gian Nicola Berti (AR):** Credo che in questo caso si giustifichi l'emendamento soppressivo dell'opposizione, perché con questo articolo si smentiscono tutte le azioni e tutte le falsità sostenute dall'opposizione riguardo questo progetto di legge. La logica è semplice: il mandato al Congresso di Stato per l'emissione di titoli di debito pubblico passa attraverso una legge dello Stato, la legge di bilancio. Abbiamo chiuso il paradigma. Tutto quello che stiamo raccontando sono falsità.

**Nicola Renzi (RF):** Cerco di commentare quanto diceva Berti, limitatamente all'aspetto della spesa autorizzata originariamente dal Consiglio Grande e Generale. Qua mi sembra che stiamo andando un po' oltre. Il tema non è questo. Questo non cambia nulla rispetto a quanto fatto finora: se si accendono mutui a pareggio o si fanno operazioni, serve l'autorizzazione del Consiglio Grande e Generale. Il problema inizia dopo: dall'articolo successivo in avanti, tutto viene demandato a un regolamento che non ha vincoli, non ha controlli. Ha vincoli esclusivamente dettati da questa legge, ma noi spiegheremo articolo per articolo come questi vincoli siano profondamente laschi e non ben definiti. Ecco perché siamo contrari. Mi sono dovuto assentare un attimo e mi hanno riferito che qualcuno dice che facciamo ostruzionismo. La verità è che, per Repubblica Futura, lo facciamo e lo faremo: su un argomento come questo, siamo contrarissimi. Come nell'emendamento precedente su Banca Centrale abbiamo ritirato quanto necessario, non c'è problema. Ma questo è, per noi, una questione fondamentale. Punto. L'unico strumento che abbiamo è intervenire. Poi voi ci direte se stiamo dicendo sciocchezze o qualcosa di buono.

**Emanuele Santi (Rete):** Prima, un consigliere di maggioranza ha detto: "L'ammontare del debito lo decide il Consiglio Grande e Generale". Sì, è vero: nella legge di bilancio ci deve essere. Però ci sono una serie di questioni che lasciano mani libere al regolamento, che non passerà più in Consiglio Grande e Generale. Il regolamento, emanato dal Congresso di Stato, avrà una delega molto ampia: deciderà gli interessi da pagare, le modalità di reperimento dei fondi, le garanzie, ecc. E tutto questo non passerà più per il Consiglio Grande e Generale. Quindi, anche se la decisione complessiva passa attraverso la legge di bilancio, non è affatto vero che verranno garantiti controlli, vincoli o protezioni su quanto deciso dal regolamento. Il regolamento sarà gestito dal Congresso di Stato, probabilmente da un singolo segretario delle Finanze. Per questi motivi — e sottolineo — non è un mero atto amministrativo ma una scelta politica. Noi non siamo contrari a priori a un automatismo, ma, dati i tempi e la situazione del Paese, crediamo che non sia corretto affidare questo potere a un regolamento senza passaggi ulteriori. Quindi, sul tema dell'autorizzazione alle emissioni, ribadiamo la nostra preoccupazione: con semplici variazioni al bilancio, il Congresso di Stato potrebbe arrogarsi il diritto di emettere nuovi titoli del debito senza passare dal Consiglio Grande e Generale.

**Gaetano Troina (D-ML):** Nell'associarmi ovviamente a quanto detto dai colleghi, ribadisco quanto dicevo anche prima. I colleghi di maggioranza dicevano che il limite imposto dal bilancio dello Stato è già un contenitore che sarà riferimento per quanto riguarda, diciamo, le somme che sarà possibile ottenere tramite debito pubblico, e quindi quanto si potrà impiegare per questo tipo di operazioni. Ribadisco: il fatto che sia previsto nel bilancio di previsione non significa che si tratti di un importo cristallizzato. Il fatto che poi si possa successivamente intervenire, modificare l'importo stanziato a bilancio o, comunque, che la spesa prevista a bilancio possa essere variata, fa sì che, di fatto, in ogni momento si possa intervenire e cambiare ciò che è previsto dalla legge di bilancio. Questo comporta che, in base a questa legge — se passa così com'è — con la semplice approvazione di eventuali variazioni al bilancio, il Congresso di Stato possa di fatto arrogarsi il diritto di intervenire in ogni momento con l'emissione di nuovi titoli del debito, e senza passare, appunto, dal Consiglio Grande e Generale. Questo è indubbiamente il problema più grosso che abbiamo evidenziato in questo progetto di legge. Quindi mi associo nel dire che questo è un tema che — come dicevo anche prima della pausa

della cena — non può essere liquidato come se fosse un progetto di legge qualunque, che interviene su una materia di poco peso. Perché qui stiamo parlando del debito pubblico del nostro Paese. E quindi, se le opposizioni ritengono che sia un tema su cui occorre fermarsi un momento in più, riflettere, ragionare, e insistiamo su alcuni elementi che sono per noi particolarmente critici di questo progetto, penso che sia un nostro diritto. Non è certo semplicemente per prendere tempo o per fare mero ostruzionismo. È semplicemente perché si tratta di un tema particolarmente rilevante per il nostro Paese. E quindi, se ci comportiamo in questo modo, e se questo è il tenore dei nostri interventi, c'è un motivo ben preciso. Se volete non vedere o non cogliere questo motivo, ci dispiace.

**Iro Belluzzi (Libera):** Io, francamente, sono stato presente, come tutti gli altri membri della Commissione, dal primo articolo, dal momento in cui è partita la seduta odierna della Commissione. E nessuno ha lamentato o vi ha additato di svolgere ostruzionismo, perché comunque è una modalità attraverso cui il Parlamento e i gruppi di minoranza possono esercitare il proprio dissenso. Non c'è niente di strano, non c'è niente di cui scandalizzarsi, non viene stigmatizzato da nessuno. Non vorrei che passasse un messaggio diverso rispetto al rispetto che c'è all'interno della Commissione. Si dialoga, ci si confronta, si cerca di confutare le impostazioni e le critiche che ponete. Per noi, logicamente, ha un valore, ha senso il progetto. Il regolamento per l'emissione dei titoli di debito pubblico è la modalità attraverso cui un Paese delle dimensioni della Repubblica di San Marino vuole creare le condizioni affinché possa essere studiato nel miglior modo possibile il momento della collocazione. Che possano essere svolte delle valutazioni. Anche il regolamento, mi sembra sia scritto nella legge, è predisposto dalla Banca Centrale, dalla Ragioneria dello Stato, quindi da tutti quegli organi che hanno competenze per svolgere questo lavoro. Poi, purtroppo o per fortuna, siamo un microstato, e abbiamo le dimensioni che conosciamo. Vi è comunque il passaggio per la presentazione del regolamento all'interno del Consiglio e della Commissione Finanze. È un emendamento che è stato inserito proprio perché siamo consapevoli della necessità di un confronto, della conoscenza. Si vuole trasparenza in tutti i processi, e non solo decisionali — diciamo — ma anche conoscitivi. Perché il momento decisionale è quello della finanziaria, mentre il regolamento è un momento di conoscenza e trasparenza. Poi, se i regolamenti non rispettano le indicazioni date dall'amministrazione o da chi è esperto in materia, io penso che le opposizioni abbiano tutti gli strumenti — una volta che lo conoscono — anche di scendere in piazza, di fare manifestazioni, di opporsi con tutti gli strumenti che in uno Stato democratico ci sono. Il modo di procedere in questa Commissione riconosce gli strumenti che abbiamo utilizzato tutti all'interno dell'Aula.

**Sara Conti (RF):** Sarebbe anche legittimo se volessimo fare ostruzionismo. Noi ribadiamo il fatto che c'è la nostra contrarietà a questo progetto di legge. E quindi utilizzeremo tutte le modalità a nostra disposizione per portare avanti questo messaggio.

#### **Articolo 4**

##### **Emendamento interamente soppressivo dell'articolo 4 proposto da D-ML, Rf e Rete**

*Respinto con 4 voti favorevoli e 8 contrari*

##### **Emendamento modificativo del comma 1 proposto da D-ML, Rf e Rete**

*Respinto con 4 voti favorevoli e 9 contrari*

#### **Articolo 4 così come emendato dal Governo**

*Approvato con 9 voti favorevoli e 4 contrari*

**Gaetano Troina (D-ML):** Mentre do illustrazione di quello che è l'emendamento in subordine, mi soffermo sulle modifiche che si propongono. Allora, per quanto riguarda il comma 1 la proposta di modifica va principalmente a rimuovere la possibilità di emanare regolamenti del Congresso di Stato relativamente ai titoli, e prevede l'introduzione dei decreti delegati. Come abbiamo già detto in precedenza, si va alla lettera A a ridurre la durata massima dei titoli da 50 a 30 anni, e alla lettera L si propone l'eliminazione della frase che fa riferimento ai beni concessi in garanzia. Quindi, sostanzialmente, si tratta di tutte quelle criticità che abbiamo evidenziato nei nostri interventi, sia nel dibattito generale sia nei precedenti interventi articolo per articolo. Sono proprio quelle caratteristiche che rendono per noi non accettabile il PDL così come è impostato. Il senso è sempre lo stesso, e ribadiamo: se si intende portare avanti il PDL con questa impostazione, senza nemmeno tentare di raggiungere un qualche tipo di mediazione su nessuno dei punti, è evidente che ci troviamo costretti a proporre e illustrare i nostri emendamenti così come depositati. Perché, evidentemente, per noi il testo così com'è non è accettabile. L'auspicio è che la maggioranza e il governo arrivino alla volontà di fermarsi un attimo e di ragionare, soprattutto sugli elementi che abbiamo indicato come maggiormente critici.

**Nicola Renzi (RF):** Questo è uno dei temi caldissimi di questa legge. Quello che cambia è una rivoluzione copernicana, per cui si passa dallo strumento del decreto — per regolare l'emissione — al regolamento. Io vi dico la sincera verità: per prima cosa, devo essere rispettoso delle sensibilità e delle posizioni degli altri, quindi mi chiedo... io lo vedo come un enorme pericolo, come qualcosa che davvero spossa da gradi di controllo. Ma mi metto anche nella posizione degli altri e mi chiedo: come mai ai consiglieri di maggioranza non sembri così? È giusto avere questo dubbio, no? E chiedo a voi: potete provare a fare lo stesso ragionamento? Provate a capire quello che noi stiamo dicendo, almeno per un minuto, solo su questo articolo. Poi, chiederei — su questo e sull'altro — delle garanzie. Se andate a vedere, siamo tutti d'accordo che su questo articolo 4 non vengono previsti vincoli all'emissione tramite regolamento. L'unico vincolo previsto è la cifra stabilita dalla finanziaria. Vedremo più avanti che verranno citati pareri di alcune entità amministrative, ma sono pareri, non sono vincolanti. Questo vuol dire che, oggi, fatta la finanziaria, stabilito il quantum, il momento dopo l'entrata in vigore della finanziaria, il Segretario alle Finanze può andare in Congresso di Stato con il regolamento già fatto, e il Congresso può adottarlo. Punto e basta. Fine. Dal momento in cui il decreto è emesso a quando deve essere ratificato, l'attenzione dell'opinione pubblica è su quel tema, l'attenzione delle forze politiche è su quel tema. Con il regolamento, invece, cosa succede? Che arriva una notifica sul bollettino ufficiale, ma le cose sono già fatte. Tutto è già fatto. Questa è la cosa semplicissima che stiamo dicendo. Così non c'è più nessun tipo di controllo. Il ruolo dell'opposizione consiliare, in questo caso, viene completamente annullato.

**Emanuele Santi (Rete):** Questo quarto articolo è un po' il cuore del provvedimento. Quando parliamo di caratteristiche dei titoli, viene definito tutto: durata, prezzi, eccetera, eccetera. Ma viene anche definito — e questo è il cambiamento — che anziché procedere con decreto delegato, l'emissione venga fatta con regolamento del Congresso di Stato. Questo è uno dei temi più forti, dove di fatto noi, come opposizione e come Consiglio, veniamo bypassati da ogni discussione. Però voglio anch'io mettermi nei panni dei consiglieri di maggioranza. Stavo guardando adesso che sono stati depositati emendamenti da parte della maggioranza che fanno capire che qualche ragione, rispetto soprattutto allo strapotere che ha, in questo caso, il Segretario alle Finanze — o comunque il Congresso di Stato — si sia vista. Perché, se voi poi negli emendamenti ci portate che, ad esempio, il collocamento dei titoli non riguarda tutti i mercati, ma solo alcuni (europeo, Regno Unito, Repubblica di San Marino), e per quanto riguarda le comunicazioni c'è prima la pubblicazione sul sito della programmazione delle emissioni entro gennaio e poi la consegna preventiva delle operazioni di collocamento alla Commissione consiliare... Si vede che anche in maggioranza qualche riflessione sullo strapotere del Congresso di Stato c'è stata e c'è ancora. È chiaro che pubblicamente adesso non potete dirlo, ma gli emendamenti mostrano che avete tentato di andare in una direzione, di mettere

qualche freno a questo strapotere del Segretario alle Finanze e del Congresso di Stato. E quindi il tentativo è lodevole. Ma rimarco che non è che siamo impazziti, e che adesso quei “cattivoni” dell’opposizione fanno solo strumentalizzazioni o si inventano le cose. È chiaro che su un argomento così delicato — che viene spacciato per un mero provvedimento amministrativo o tecnico, una sottigliezza — si tratta invece di un elemento pienamente politico. Il Consiglio Grande Generale si spoglia di una sua prerogativa, ovvero quella di votare un provvedimento così importante, delegando tutto a un regolamento. Quindi, insomma, mi fa piacere dare atto anche ai colleghi di maggioranza: ho apprezzato, leggendo gli emendamenti, il tentativo di mettere qualche argine. Ma da questo emerge che anche dentro la maggioranza si è compreso che questo progetto di legge era troppo ampio, troppo poco vincolante, con troppi pochi controlli, e che lasciava ogni decisione in mano al Congresso di Stato.

**Sara Conti (RF):** Al di là delle sparate del Commissario Berti — che voleva farci credere di averci sbugiardato perché, secondo lui, è tutto stabilito dalla legge di bilancio — ecco, non mi pare che sia così. Perché qui, invece, si dice chiaramente che le caratteristiche dell’emissione del debito sono stabilite dai regolamenti del Congresso di Stato. Quindi, su questo articolo noi esprimiamo la nostra più totale contrarietà. Tuttavia, va anche rilevato — come ha già detto anche il collega Santi, e lo voglio ribadire anch’io — che è apprezzabile che da parte di alcuni commissari di maggioranza ci sia stato un tentativo di approfondire alcuni punti, magari quelli che potevano nascondere delle criticità. Con l’emendamento aggiuntivo che vedremo dopo, sull’articolo 20-bis, si prevede comunque una comunicazione alla Commissione consiliare permanente. Quindi significa che, evidentemente, anche da parte dei commissari di maggioranza è stata rilevata la necessità di un maggior coinvolgimento dei consiglieri e dei commissari. Perché, di fatto, in questo modo, con questa legge — e lo abbiamo già ripetuto tante volte, non mi voglio ripetere ulteriormente — stiamo delegando molto, molto potere discrezionale al Congresso di Stato e al Segretario di Stato.

**Segretario di Stato Marco Gatti:** Per quanto riguarda il dibattito che si è sviluppato: intanto credo che si faccia riferimento ai pareri degli uffici. I pareri degli uffici sono importanti perché, fino a prova contraria, i singoli congressisti sono responsabili delle emissioni, sia di decreti che di regolamenti, che poi non hanno la copertura finanziaria. Quindi, se si fa un collocamento e poi lo Stato dice: “Guarda che non c’è la copertura finanziaria” e quello è stato collocato, rispondono di tasca loro. Io penso che quel parere sia importante prima di tutto per loro stessi. Perché si chiede il parere? Perché la copertura finanziaria non è soltanto dire “siamo dentro l’ammontare che abbiamo previsto”, ma anche “c’è la copertura per il pagamento degli interessi che sono stati previsti”. L’altro elemento: visto che si fa polemica contro il sottoscritto, probabilmente nessuno di voi frequenta il sito della Segreteria delle Finanze. Perché la pubblicazione del calendario è già da oltre un anno che è sul sito della Segreteria delle Finanze. Credo che possa essere però anche corretto metterlo nella legge, perché lo faccio per trasparenza e anche per dare un’indicazione a chi investe nei titoli di Stato di San Marino su quello che è il programma delle future emissioni. Chiaramente lo si fa all’inizio dell’anno, perché è conseguenza dell’approvazione del bilancio di previsione. Perché, se non c’è quella previsione, chiaramente non possiamo prevedere un qualcosa che non è stato autorizzato dal Consiglio Grande Generale. Quindi ogni anno c’è la pubblicazione. Se ci sono variazioni — perché magari il mercato non è buono, oppure perché un titolo interno possiamo tardare un attimo a farlo perché non abbiamo problemi di liquidità — vengono tutte pubblicate anche queste variazioni. Lo ritengo un valore aggiunto. Non è contro il sottoscritto, perché è già così. Quello che credo è che l’amministrazione lavorerà per standardizzare questi regolamenti. Si lavorerà per avere un regolamento che sarà, diciamo, una sorta di brogliaccio per quanto riguarda il titolo interno, che avrà certe caratteristiche. Quello che riguarderà il collocamento sul mercato italiano probabilmente ne avrà delle altre, quello per l’Eurobond altre ancora. Per quanto riguarda — e poi ne parleremo nell’articolo specifico — la limitazione dei mercati di collocamento: penso che, per le dimensioni del nostro debito, l’Eurobond, il mercato italiano e quello sammarinese siano più che sufficienti.

## Articolo 5

### **Emendamento interamente soppressivo proposto dalle opposizioni**

*Respinto con 4 voti favorevoli e 9 contrari*

### **Emendamento interamente soppressivo del comma 3 proposto dalle opposizioni**

*Respinto con 4 voti favorevoli e 9 contrari*

**Gaetano Troina (D-ML):** L'articolo 5 è relativo al fondo di copertura e garanzie. Anche qui siamo di fronte a uno dei temi cruciali che abbiamo già evidenziato in precedenza, ed è proprio quello delle garanzie. L'emendamento interamente soppressivo mira ad eliminare l'articolo proprio perché è uno dei più critici dal nostro punto di vista, in quanto va addirittura a indicare per cosa è esclusa la rinuncia all'immunità, di cui si parlava all'articolo 4, con tanto di elenco — in alcuni casi più analitico, in altri meno. È anche difficile capire esattamente cosa sia incluso, soprattutto con alcune diciture generiche come “beni e proprietà che fanno parte del patrimonio culturale”. Esiste un elenco ufficiale dei beni considerati patrimonio culturale della Repubblica? Non lo so. L'emendamento in subordine interviene invece per eliminare il comma 3, che è quello contenente l'elenco specifico di questi beni. Come già detto, per noi si tratta di un elenco in alcuni casi più dettagliato, in altri meno, che comunque rischia di compromettere il patrimonio dello Stato così come è impostato, e non è un'impostazione che condividiamo.

**Sandra Stacchini (PDCS):** L'emendamento di Domani Motus Liberi e di Rete-Repubblica Futura conferma quello che io ritengo, cioè che le parti tecniche debbano farle i tecnici. Con questo emendamento soppressivo si va, di fatto, a permettere che il creditore possa aggredire tutti i beni del debitore, pur trattandosi di debito chirografo, cioè non garantito. In questo caso, togliendo l'esclusione per determinati beni di interesse pubblico — culturali, strade, fiumi, foreste, eccetera — si dà mano libera al creditore. Ma tutti i regolamenti internazionali escludono proprio questi beni dall'aggressione. Il tecnico lo sa. Il politico, forse, no.

**Nicola Renzi (RF):** Allora, questo è uno degli articoli più delicati. Stabilisce sostanzialmente un principio che avevamo già elaborato in passato. Lo citava giustamente il Consigliere Belluzzi quando ricordava il tentativo, più o meno nel 2013, di istituire un istituto finanziario pubblico. Se lo avessimo fatto allora, se avessimo avuto il coraggio di andare avanti ci saremmo risparmiati tanti problemi e avremmo creato un grande valore a disposizione dello Stato. Qua il principio è lo stesso, ma molto più pericoloso. E rispondo subito al Consigliere Stacchini, che ci parla di tecnici e politici: abbia pazienza, ma se lei legge il comma 1 e il comma 2, qua si parla di immunità, ma si parla della creazione del fondo, cioè del deposito all'interno della Banca Centrale. Mica si dice cosa ci si mette. Cosa vuol dire che viene aggredito tutto? Arrivo alla vera domanda, che oggi ho già posto e a cui nessuno ha risposto, né i tecnici né altri: i due terzi sono superati o no? Per alienare un bene dello Stato servono i due terzi. Come fate a metterli in garanzia senza quel passaggio? Domanda n.2: visto che ci sono tutte queste eccezioni, mi fate due o tre esempi di beni che potrebbero essere effettivamente messi nel fondo? Così anche i cittadini che ci ascoltano capiscono. Non siamo tutti tecnici.

**Gaetano Troina (D-ML):** Allora, adesso va bene tutto, però perdonatemi: io vorrei capire. C'è l'articolo 2 della legge che parla delle definizioni, ok? Ma nelle definizioni non c'è mai scritto da nessuna parte cosa si intende con "immunità". Allora: nella legge ci sono tre o quattro rimandi tra un articolo e l'altro, senza chiarire mai cosa si intende con immunità o con esclusione dell'immunità.

Siccome non mi risulta ci sia alcun altro provvedimento dove si va a disciplinare cosa si intende per immunità, non immunità, quali beni siano esclusi e quali no... perdonatemi, ma prima di venirmi a dire che facciamo gli emendamenti senza sapere cosa scriviamo, forse bisognerebbe nella legge spiegare cosa si fa. Cos'è l'immunità? Dov'è disciplinata l'immunità? Perché va bene tutto, però calma. Se si fa riferimento al diritto internazionale, bisogna richiamarlo, bisogna richiamare la tal convenzione, e bisogna spiegare a cosa si fa riferimento. Perché in alcuni casi si fa, e in questo non si è fatto. Va bene che devono fare tutto i tecnici, però siccome le cose le sappiamo leggere, l'italiano lo sappiamo leggere, ci spiegate qual è la convenzione che disciplina l'immunità e come funziona? Spiegateci anche cos'è l'immunità, altrimenti non è chiaro come venga disciplinata, cosa voglia dire escluderla. Perché le convenzioni internazionali sono tante. Questa, quale è? Come funziona? È una norma dello Stato: deve disciplinare chiaramente cosa significa. Grazie.

**Sara Conti (RF):** I miei colleghi hanno già detto molto, ma io volevo richiamare una cosa che avevo già detto nell'intervento generale, ovvero un chiarimento rispetto alla lettera H, dove si dice: "tutti quei beni e proprietà della Repubblica di San Marino che sono stati qualificati come proprietà pubblica" eccetera eccetera. La mia domanda è: in questo comma 3, vengono elencati tutti i beni che non possono essere esclusi dall'immunità. Ma ci rientrano, dentro questa lettera H, anche tutti gli enti tipo l'AASS? E tutte le aziende? Perché a questo punto, se si può escludere tutto, perché in questo comma 3 c'è tutto, che cosa ci si mette in garanzia? Visto che adesso i tecnici ci daranno delle risposte, e così almeno ci danno risposta a tutte le domande.

**Iro Belluzzi (Libera):** Far politica è importante, però un po' di buon senso normalmente aiuta. Ma voi pensate davvero che qualcuno permetta che venga escussa la garanzia? Io non credo. Io credo che, nella normalità delle cose, servirà la garanzia per dare ulteriore credibilità a chi comunque vuole acquistare i titoli. Ma scherziamo? Noi le abbiamo vissute, queste cose, insieme all'amico e collega Emanuele Santi, nel 2017-2018, quando ci recammo a Milano. Ti ricordi cosa ci dissero, quando il Paese era in una situazione critica? E c'era il rischio che il Paese andasse in default. Ci dissero: "Sarebbe brutto che una mattina vi svegliaste e troviate le banche chiuse." Questo ci fu detto. Allora cerchiamo di ragionare davvero con l'obiettivo di tutelare lo Stato. Non è che le garanzie ci portano via una torre, o un rene, o un pezzo dell'ISS. Non credo proprio. È semplicemente una garanzia per dare maggiore credibilità ai titoli emessi dalla Repubblica. E credibilità significa rendimenti più bassi, e quindi costo più basso del debito pubblico.

**Emanuele Santi (Rete):** Ma in questo fondo, oltre a questi cinque o sei punti esclusi, cosa ci va? I soldi. Bene. E allora mi vengono in mente due cose, le due più grosse: la Cassa di Risparmio, e l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. Come facciamo ad alienare questi eventuali beni, e passarli dall'Eccellentissima Camera a questo fondo? Perché se viene costituito il fondo – l'ha detto anche Gatti adesso – e i beni sono di proprietà dell'Eccellentissima Camera, e passano a questo fondo, qualcuno le dovrà votare queste cose. Dopo mettetela come volete, ma non può non passare dal Consiglio. Se noi veramente, in questo fondo che verrà costituito, ci mettiamo la Cassa di Risparmio, l'AASS, eccetera... io qualche problemino ce l'ho. E capisco la fiducia e l'ottimismo del collega Belluzzi, ma dopo questa sua affermazione così sicura e tranquilla, se poi dovesse essere smentita...

**Segretario di Stato Marco Gatti:** Quello che è richiamato, così come è richiamato, è stato vagliato dall'Avvocatura dello Stato, è stato vagliato dai vari uffici, dalla Banca Centrale, dallo stesso Ufficio Studi Legislativi. Perciò, se non ci sono ulteriori riferimenti, vuol dire che quelli presenti sono sufficienti. Per quanto riguarda l'immunità, chi fa l'avvocato sicuramente lo sa meglio di me come funziona. Lo Stato, a differenza di un privato, ha delle garanzie di immunità di cui può decidere di rinunciare. In questo caso, la rinuncia è limitata. Nel senso che lo Stato può rinunciare all'immunità, tranne che su alcune cose, perché alcuni beni sono di valore collettivo. È chiaro che quando si parla di ospedali, bacini idrici, impianti energetici, questi rientrano tra i beni destinati all'interesse pubblico,

soprattutto nella Repubblica di San Marino. Quindi, chiaramente, come asset non rientrano nella possibilità di essere aggrediti.

**Sandra Stacchini (PDCS):** provo a fare un minimo di chiarezza. Allora, cos'è questo fondo? È un conto corrente presso Banca Centrale, nel quale periodicamente lo Stato, quando ha a disposizione delle cifre, o annualmente, accantona fondi per poter pagare a scadenza il titolo di debito estero. Quindi non è un fondo dove mettiamo immobili, no. È un conto corrente: o faccio una vendita, o destino una quota ogni anno per pagare questo debito e non trovarmi all'improvviso, a scadenza, a doverlo pagare. Questo è il fondo che viene istituito, che al momento non c'è. È un fondo segregato. Segregato, per cui altri creditori dello Stato non possono aggredirlo, a parte il creditore che ha acquistato il titolo di debito sovrano di San Marino. Quindi questo è il tema del fondo. Poi, il tema dell'immunità. Dunque, ogni Stato ha delle immunità sovrane, per cui questa immunità potrebbe farle valere nei confronti degli altri Stati. Ora, se è un titolo di debito interno, nazionale – così come avviene per i BOT italiani, eccetera – di solito non si rinuncia all'immunità. Se è un titolo estero, non c'è controparte che te lo acquisti se lo Stato non rinuncia all'immunità. E in tutti questi regolamenti sono indicati quali sono i beni degli Stati che fanno eccezione, che non possono essere aggredibili. Per cui è tutto, direi, regolare. È tutto corretto rispetto a quelle che sono le regole internazionali per il collocamento di debiti sovrani. Per cui non individuo alcun tipo di problematica. Non ci inventiamo niente di nuovo. Viene costituito un fondo – che al momento non c'è – nel quale si inizia ad accantonare per non avere sorprese a scadenza. È un fondo segregato, per cui i creditori sono garantiti dal fatto che altri creditori non possono aggredirlo. Direi, a questo punto, su questo tema di stare tranquilli, di non creare allarmismi, perché l'articolo è fatto bene. Tecnicamente, fatto bene.

**Gaetano Troina (D-ML):** Io vorrei che mi si dicesse, in base a quale norma di diritto – visto che si tirano in ballo gli avvocati – è prevista l'immunità su alcuni beni dello Stato. Perché io, dalle ricerche che faccio, vedo che l'immunità è l'impossibilità di uno Stato sovrano di incidere sui beni di un altro Stato sovrano. Non c'entra niente. Quindi, tecnicamente, mi dovete spiegare questo concetto di immunità da dove nasce. Perché io vengo qui, vi ascolto e vi rispondo, ma voglio che mi vengano date delle risposte. Non che mi si dica che “tecnicamente è perfetto”, quando ci sono delle lacune. Io voglio sapere: questo concetto di immunità da dove nasce? Perché né il diritto comune né il diritto internazionale lo prevede – salvo che ci sia qualche convenzione specifica, che vi chiedo di indicarmi.

**Gian Nicola Berti (AR):** Il commissario Troina parte ha ragione, non completamente, ma parte ha ragione, nel senso che il concetto di immunità è un concetto completamente anglosassone, per queste finalità, nei contratti finanziari. Però è anche vero che già il diritto comune recepiva alcuni concetti di beni inabili e inusucapibili secondo diritto comune. Le faccio l'esempio: sacre, sant, religioses. sono quei beni che, per esempio, non sono assolutamente mai usucapibili quando sono di proprietà della chiesa, così come tutti i beni pubblici non erano usucapibili perché appartenenti allo stato. Il concetto giuridicamente è già proprio del diritto comune, del diritto italiano, e al tempo stesso, come tale, è stato recepito dal diritto anglosassone, e ora ce lo ritroviamo qui. È chiaro che non appartiene al diritto italiano, perché il diritto italiano non ha la stessa natura che ha il nostro diritto, in quanto è diritto francese. E da questo punto di vista, forse sì, uno sforzo in sede di definizione poteva essere fatto, perché sarebbe stato utile. Però poi, io credo che già il concetto di novità stesso, di traduzione di questa normativa, affiancata a quelle che saranno le emissioni dei pubblici, sia un qualcosa che chiarisce a tutti gli investitori sul debito pubblico sammarinese che questi beni non sono beni comunque aggredibili da parte degli eventuali creditori insoddisfatti. E speriamo che non siano mai insoddisfatti, ma piuttosto molto soddisfatti.

## Articolo 6

### Emendamento interamente soppressivo presentato dalle opposizioni

*Respinto con 4 voti favorevoli e 9 contrari*

### **Emendamento modificativo presentato dalle opposizioni**

*Respinto con 4 voti favorevoli e 9 contrari*

### **Articolo 6 così come emendato dal Governo**

*Approvato con 9 voti favorevoli e 4 contrari*

**Gaetano Troina (D-ML):** L'articolo 6 è relativo alla documentazione contrattuale e all'assistenza legale. L'emendamento soppressivo proposto segue la medesima finalità dei precedenti e, in generale, è relativo all'intero progetto di legge così come è impostato. Spiego nel dettaglio l'emendamento in subordine, proprio perché dal nostro punto di vista ci sono alcune criticità che è bene segnalare nello specifico. Rispetto al testo presentato in prima lettura, sono stati tolti alcuni passaggi. Il testo originale diceva: "Tutti i documenti, gli atti connessi alle emissioni dei titoli di Stato possono essere..." Ora è stato modificato in: "...sono eletti dalla legge della Repubblica di San Marino a prescindere da ogni criterio di collegamento". È stato inoltre tolto il seguente passaggio: "...da qualsiasi altra legge straniera, e possano prevedere la giurisdizione concorrente del Tribunale della Repubblica di San Marino o di qualsiasi corpo straniero, a prescindere da ogni criterio di collegamento, nonché prevedere qualsiasi foro competente nell'ambito della giurisdizione straniera." È previsto inoltre che: "La Repubblica di San Marino è autorizzata a rinunciare preventivamente a far valere ogni immunità." E qui rientriamo nel discorso di prima. Per quanto riguarda l'assistenza legale prevista al comma 2, si stabilisce che l'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino può avvalersi, in relazione all'emissione dei titoli di Stato e alle eventuali controversie relative, dell'assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale: Lettera A – dell'Avvocatura dello Stato, eventualmente di concerto con un avvocato esercente la professione. Qui abbiamo specificato: "...individuato dall'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino attraverso una richiesta di disponibilità a tutti i propri iscritti, per garantire la trasparenza e la par condicio" quando l'emissione dei titoli di Stato sia sottoposta alla legge della Repubblica di San Marino. È stata eliminata la lettera B, che prevedeva: "...da avvocato esercente la libera professione nel territorio dello Stato straniero ove si svolge la controversia, ovvero la cui legge è applicabile ai titoli di Stato o alle obbligazioni contrattuali assunte, individuato dal Congresso di Stato su proposta della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio." Ai fini del conferimento all'Avvocatura dello Stato dell'incarico professionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della Legge 28 gennaio 2022, n. 12. Allora, per quanto riguarda il primo passaggio: è già stato spiegato che può esserci la necessità, perché la legge della Repubblica di San Marino non verrà mai vista come appetibile da fuori. Ne prendo atto. Però, così, di fatto, si va a rinunciare completamente alla possibilità di ottenere un qualunque tipo di tutela presso il nostro Tribunale. Quindi, di fatto, deleghiamo completamente – e lo diciamo già in maniera esplicita – decidiamo che il nostro Tribunale, su questi temi, non interverrà mai, perché tanto delegheremo a giurisdizioni straniere, quasi sicuramente in ogni caso. Per quanto riguarda invece il comma 2, come dicevo, ci sembra maggiormente corretto che, nel caso in cui l'Avvocatura di Stato dichiarerà di avere necessità di un supporto particolare – vista la materia estremamente tecnica di cui stiamo parlando – sia opportuno che questo avvocato venga individuato tra i propri iscritti, ovviamente in base anche alle competenze di ciascuno. Non ci piace per niente il passaggio in cui si prevede che l'avvocato possa essere un libero professionista di un qualunque altro Stato, individuato dal Congresso di Stato a suo piacimento e su proposta della Segreteria per le Finanze. Questa è proprio una scelta assolutamente, diciamo, esclusiva della Segreteria per le Finanze. Tra l'altro, non è indicato nessun tipo di requisito, nessun tipo di principio da seguire nell'individuazione del legale. Questo non ci sembra corretto.

**Emanuele Santi (Rete):** Su questo articolo 6 penso che la questione più rilevante sia che, di fatto, noi come Paese rinunciamo alla possibilità di rivolgerci al nostro Tribunale. Io non sono un esperto legale però, insomma, in un contratto, io qualcuno ne ho visto, il foro competente può essere o l'uno o l'altro. Se noi siamo a San Marino, il contratto viene fatto a San Marino, e lo facciamo con una controparte straniera, si mettono i due fori competenti: il nostro e quello della controparte. Qui invece rinunciamo al nostro. Questa è una perdita anche di dignità. Vuol dire che in questo momento andremo a fare questo regolamento sui titoli già con un segno di prostrazione. Almeno prevedere che ci sia anche il nostro foro. Che siano previsti entrambi. Che si scriva: "Il foro previsto è quello sammarinese e quello dello Stato dove si fa l'emissione."

**Nicola Renzi (RF):** Se andate a leggere l'articolo 15 – dopo ci arriveremo – lì è proprio chiaro. L'articolo 15, comma 1, ti dice che addirittura noi accettiamo pienamente l'altra giurisdizione. Non possiamo dire neanche niente. Diventano immediatamente esecutive le decisioni prese da un altro tribunale, proprio per noi. L'abbiamo scritto proprio nero su bianco. E' proprio scritto nero su bianco, e dopo ci arriveremo al 15 e lo commenteremo ancora con un tantino di angoscia maggiore rispetto a quello che abbiamo detto fin qui. Ma qua si vede un'altra cosa. Qui arriva il super consulente, come sempre, che è proposto al Congresso di Stato dal Segretario alle Finanze, e poi viene nominato. E sapete cosa? Non è uno. Ce ne sono due. Perché c'è il legale di qua e il legale di là, nell'altro Stato. E voi mi direte: "È la vita, bellezza!" Certo, è la vita, bellezza. Ma anche pretendere l'applauso, francamente no. Perché anche in questo caso qui si potevano trovare delle compensazioni. Se volevate, si poteva iniziare a dire che lo si determina insieme. Voi volete lo spossessamento totale, per cui il Segretario alle Finanze fa quello che gli pare e voi siete contenti. Gli fate pure l'applauso.

## **Articolo 7**

### **Emendamento interamente soppressivo presentato dalle opposizioni**

*Respinto con 4 voti favorevoli e 9 contrari*

### **Emendamento modificativo del comma 2 presentato dalle opposizioni**

*Respinto con 4 voti favorevoli e 9 contrari*

### **Articolo 7 così come emendato dal Governo**

*Approvato con 9 voti favorevoli e 4 contrari*

**Gaetano Troina (D-ML):** Non mi soffermo sull'emendamento interamente soppressivo, che segue lo spirito di tutti gli altri. Anche qui ritorna il tema già espresso, che in questo articolo si sostanzia nel comma 2. Leggo la proposta di nostra modifica: "Le caratteristiche di ogni emissione di titoli di Stato sono definite con decreto delegato..." – qui c'è la modifica – "...e del relativo regolamento, previa acquisizione del parere tecnico del Direttore della Ragioneria Generale dello Stato, o suo delegato, sulla previsione normativa, sulla copertura finanziaria e sulla completezza e conformità di tutte le condizioni necessarie all'emissione." È stato inoltre tolto il riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1. È il solito tema che si ripropone, perché – come abbiamo già detto – lo strumento normativo del regolamento non lo condividiamo in nessun modo. Sul fatto che ci sia il parere della Ragioneria Generale dello Stato, o suo delegato, non abbiamo obiezioni particolari. Però il problema è che non ci stanno venendo date delle risposte convincenti a fronte delle nostre obiezioni. E però, insomma, se si vuole andare avanti così, va bene: andiamo avanti così. Però che non ci si dica che le nostre obiezioni non sono fondate o che non capiamo i tecnicismi della legge, perché li capiamo

molto bene. Insomma, andiamo avanti così. Però, onestamente, è un modo di procedere che mi spiace veramente.

**Nicola Renzi (RF):** Allora, questo è proprio – diciamo così – l'ultimo passo verso la deregulation. Questo articolo forse è il più problematico in assoluto, perché non solo richiama il regolamento, ma addirittura dice che quel regolamento può essere fatto con l'esclusiva fornitura di un parere. Perché non è neppure vincolante. Cioè, vi rendete conto? Almeno, se uno vuole, ci aggiunge la parola vincolante. No? Qui non c'è neanche la parola vincolante. Quindi a voi va bene, in senso astratto, ma quando si fanno le leggi bisogna guardare il senso astratto. Non è che mi potete dire: "Va bene, ma se c'è un parere che non è conforme, nessuno lo farebbe mai." Eh sì, magari fosse così. Ma non è così. Quando fai le leggi devi pensare bene cosa vuoi fare. Qui che cosa succede? Il Direttore della Ragioneria dello Stato dà il suo parere. La Banca Centrale lo dà per altre questioni. Sono stipulati dai Sindaci, dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, previo parere della Ragioneria Generale dello Stato, nonché della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Quindi anche qui: sarà il parere della Banca Centrale? O anche qui: chi lo dà? Lo dà il CONDIR? Lo dà la Vigilanza? Cioè, chi lo dà? La Banca Centrale? Comunque, va bene. Lasciamo la dicitura "Banca Centrale della Repubblica di San Marino". Però questi pareri non sono neppure vincolanti, per come l'avete scritto. Il che vuol dire che il Segretario arriva, chiede il parere, avete tre giorni per dare il parere, dopodiché va in Congresso di Stato, se ne frega, e con i suoi due advisor – forte dei suoi due super advisor – si fa la sua super emissione. Ditemi che non è così. Ditemi che la legge non è strutturata in questo modo. Non c'è più il decreto, c'è il regolamento. Non c'è il parere vincolante di nessun ufficio. C'è solo la volontà del Segretario alle Finanze. Ma certamente noi possiamo dormire sonni tranquilli. Perché siamo certi che, se Gatti arriverà in Congresso di Stato con un regolamento di un'emissione che non va bene, certamente sarà stoppata dal Segretario Pedini Amati. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio che sicuramente si accorgerà che c'è qualcosa di sbagliato.

**Emanuele Santi (Rete):** Credo che le riflessioni che ha fatto il consigliere Renzi siano assolutamente condivisibili e pertinenti. I due problemi. Il primo: l'uomo solo al comando. E lo abbiamo detto ormai da diversi mesi, no? Su questo provvedimento emerge molto, molto, molto palesemente. E quindi, non più il decreto delegato, ma un regolamento. Regolamento che, di fatto, dovrebbe sottostare a un parere tecnico vincolante, che però non è più vincolante. E quindi, alla fine, il regolamento verrà fatto come il Segretario di Stato competente riterrà, insieme a qualcuno, in questo. Quindi, qui il problema è sempre lo stesso. Io penso che questa impostazione sia completamente sbagliata. E penso anche – prima non l'ho detto, mi sono fermato prima – ma il fatto che ci siano due advisor scelti dallo stesso Segretario di Stato, insomma, non è che sia proprio a tutela della trasparenza e della liceità di certe operazioni. Quindi, a mio avviso, insomma, qualche controllo, qualche presidio in più su delle operazioni di così rilevante importanza per la Repubblica era necessario e doveroso per i nostri cittadini. E quindi non possiamo fare altro che votare contro anche questo articolo 7. E qui, insomma, si continua a dire i dati, che va tutto bene, però più avanti andiamo con la lettura degli articoli, più la faccenda si ingrossa. Le questioni affiorano in maniera palese. Ogni articolo mostra questa impostazione. Questo parere non sarà neanche vincolante, quindi verrà mandato e poi ognuno farà come gli pare. Quindi, a noi questa impostazione non ci piace. Prenderete la responsabilità di votare un articolo – un progetto di legge – con tali contenuti al suo interno.

**Gaetano Troina (D-ML):** Per quanto riguarda questo articolo, aggiungo anche un'ulteriore valutazione, concordando con quanto rilevato dai colleghi riguardo al tema dei pareri. Perché effettivamente non è indicato da nessuna parte che debba essere, prima di tutto, un parere positivo e soprattutto vincolante. E soprattutto noto, per la prima volta, un riferimento ai famosi advisor – di cui abbiamo parlato più volte in questa serata – ma che fino ad ora non erano stati menzionati nel PDL. Perché quelli che sono stati indicati prima, ovvero l'Avvocatura di Stato e gli eventuali legali che possono dare assistenza, sono soltanto per quanto riguarda l'emissione dei titoli ed eventuali

controversie. Apparentemente non sembrano essere gli stessi advisor che sono individuati – non si sa bene da chi – in riferimento agli aspetti tecnici dell’operazione, che possono essere ben altri rispetto, per come è scritto l’articolo, a quelli che seguono invece l’emissione dei titoli ed eventuali controversie. Perché gli aspetti tecnici dell’operazione possono essere di varia natura e di vario tipo. Anche qui sarebbe interessante capire come vengono individuati questi advisor, se c’è un budget di spesa per questi advisor, come funziona. Perché non è indicato in nessun modo, nel PDL, questa particolarità, visto che si tratta – immagino – di importi rilevanti. E anche questo tipo di consulenza avrà, immagino, un impatto piuttosto rilevante sulle finanze pubbliche.

**Sara Conti (RF):** Anche qui ci sono tanti passaggi che non sono proprio chiari. E quindi noi siamo qua, oltre a proporre il nostro emendamento abrogativo – che sappiamo bene pone poca resistenza, purtroppo non abbastanza – però facciamo delle domande. Lo facciamo anche adesso, oltre alle battute, lo facciamo in maniera seria, perché in questo articolo 7 noi ravvisiamo alcuni passaggi poco chiari. E in realtà, essendo l’articolo 7 così importante, ci sembra quantomai serio fare delle domande, sia al Segretario, sia ai colleghi, che magari in realtà possono avere anche un punto di vista diverso rispetto a quali siano effettivamente le ragioni per cui, intanto, non è identificato – e questo è un passaggio che hanno detto i colleghi, però sinceramente sarebbe importante sapere – chi della Banca Centrale deve dare questo parere. Poi, tra l’altro, è scritto – scusate, senza offendere nessuno – anche perché di certo chi ha scritto questo testo ha competenze giuridiche maggiori delle mie, però mi sembra scritto in maniera un po’ approssimativa questo passaggio. Perché si dice di chiedere un parere, ma non si capisce poi, cioè, alla luce di questo parere, il Segretario di Stato decide comunque quello che gli pare. Quindi torniamo di nuovo al punto di partenza, ovvero: si dà al Segretario di Stato la possibilità di decidere che tipo di regolamento emettere, quali sono le caratteristiche del titolo di debito pubblico e delle emissioni di debito pubblico. Eventuali pareri che vengono dati al Segretario dalla Ragioneria Generale dello Stato, nonché dalla Banca Centrale – senza specificare chi della Banca Centrale deve dare il parere – nonché di eventuali advisor... anche questo, secondo me, non è chiaro. Cosa vuol dire “eventuali advisor”? Vabbè, lasciamo poi all’immaginazione di tutti noi chi possano essere gli eventuali advisor individuati in riferimento agli aspetti tecnici dell’operazione. Ebbene, una volta che tutti questi esperti hanno dato il loro parere, questo parere è vincolante? No, perché non c’è scritto. Immagino di no. Però “previo parere”, il Segretario deciderà. Allora, mi dovete spiegare come mai è scritto in questo modo. Tanto valeva non mettere nulla. Cioè, si poteva scrivere tranquillamente: “Il Segretario può decidere se avvalersi o meno di un parere tecnico.” Tanto comunque decide lui.

**Segretario di Stato Marco Gatti:** Allora, come è stato già detto precedentemente, il regolamento – al pari dei decreti – viene assunto collegialmente dal Congresso di Stato, e vi è la responsabilità di chi lo assume, così come c’è la responsabilità della Reggenza che lo promulga. Il promulgare un decreto – o comunque un regolamento, in questo caso – che ha il parere negativo della Ragioneria Generale dello Stato, vuol dire che non vi è previsione normativa. Cioè, non c’è – nel bilancio approvato – la previsione di fare il titolo di Stato. Quindi tu stai facendo un regolamento senza la previsione normativa. Vuol dire che i costi dell’operazione non sono coperti. I costi dell’operazione sono tutti: sono gli interessi, sono le spese, sono le spese dei professionisti. Quindi il Congresso di Stato va contro la legge di bilancio. Fa un provvedimento in cui impegna lo Stato senza avere la previsione di legge. Quindi impegna se stesso. Perché poi lo Stato disconoscerà quel collocamento, perché non ci sono i poteri. Vuol dire che i 10 Congressisti risponderanno loro del pagamento di quell’emissione, perché chiaramente lo Stato dirà: “Hai agito senza poteri.” Come succede nei casi di amministrazione infedele di una società. Quindi, cioè, andare contro il parere tecnico vuol dire andare contro la previsione di legge. Perché quello che verificano – in particolare la Ragioneria Generale dello Stato – sono tutte le coperture finanziarie e tutte le previsioni normative, che siano rispettate. Ruolo diverso è quello della Banca Centrale, che interviene nel momento – insieme chiaramente con la Ragioneria Generale dello Stato – che avviene, in questo caso, nel discorso dello swap. Secondo me, l’articolo è

molto chiaro. E devo dire: se si pensa sempre che siano tutti delinquenti, allora non c'è norma che tenga. Perché oggi, cioè, vorrebbe dire che il Congresso di Stato può fare le spese senza che siano previste dal bilancio, e va bene così. Cioè, qual è la norma che può impedire a un Segretario di Stato o al Congresso di fare una spesa che non è prevista dal bilancio? Cioè, la fa, dopodiché risponde, perché va contro la legge. E qui è la stessa cosa: fai questa cosa, vai contro la legge, dopo rispondi.

**Nicola Renzi (RF):** In questo articolo si scopre l'arcano. E se voi lo leggete con attenzione, notate le parole che ci sono e le parole che non ci sono. E le parole che ci sono sono chiare. Mi riferisco alla parola Advisor. Ma c'era bisogno di scriverlo "advisor"? No. È che voi ci pensate costantemente, che ci deve essere l'advisor. Perché è su quello che avete costruito il testo di legge. È che quello è il vostro pensiero fisso: quello ci deve essere, l'advisor. Poi, se qualcuno vi chiede: "Ma quel parere può essere vincolante?" No. Quel parere non può essere vincolante. Poi, un'altra cosa ancora che voglio dire, Segretario: l'esempio che lei ha fatto è un esempio manicheo, dove c'è il bianco e il nero. Si sa che i pareri degli uffici non sono mai tranchant. Per cui dentro un parere ci può essere tutto, no? Ci può essere tutto. Allora, se almeno dici che è vincolante, chi redige il parere sa che, in base a quello che scrive, si farà un'operazione oppure no. Così può essere uno di quei pareri anodini, mellifluidi, che non si capiscono neanche. E in base al quale il Congresso di Stato fa quello che gli pare.

## **Articolo 8**

### **Emendamento interamente soppressivo proposto dalle opposizioni.**

*Respinto con 4 voti favorevoli e 9 contrari*

### **Articolo 8 così come emendato dal Governo**

*Approvato con 9 voti favorevoli e 4 contrari*

**Nicola Renzi (RF):** Entriamo nel Titolo Terzo: gestione accentrata, collocamento, quotazione e riacquisto dei titoli di Stato. Tutta questa parte ha ovviamente a che fare con il collocamento. Allora, attiro l'attenzione sull'ultima parte del comma 1: "...operato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ovvero presso un sistema di gestione accentrata di regolamento titoli estero autorizzato dalla rispettiva autorità di vigilanza." Perché mi ha attirato l'attenzione questo? Perché pensate a come potranno essere semplificate, tra l'altro, le cose per noi – patto che vogliamo fare questo – una volta che saremo riusciti a regolare i rapporti con l'Unione Europea, tutte queste cose diventeranno estremamente più facili, perché le avremo già metabolizzate. Quindi, a tutti quelli che tutte le volte ci fanno presente come ci possono essere delle difficoltà, io credo che invece siano delle semplificazioni quelle che troveremo, proprio perché saremo già abituati a queste metodologie. Altra cosa che volevo far notare: sempre alla fine del comma 2 si parla, ovviamente, del regolamento di ciascuna emissione. Viene detto in maniera proprio esplicita: "...vale quale autorizzazione in favore dei Sindaci". Quindi è quello l'atto che scatena tutto: è il regolamento. In virtù di quello non c'è bisogno neanche di atti ulteriori e successivi, perché è proprio nel regolamento che è compresa tutta l'autorizzazione. Pensate un po': non ci vuole neanche la delibera del Congresso di Stato, probabilmente la assorbe direttamente il regolamento. Qua, con un regolamentino, facciamo tutto, vita natural durante. E qua c'è l'altra verità: una volta fatta la legge di bilancio, emessa quella posta, il Congresso di Stato in autonomia fa quello che vuole, senza alcun ulteriore controllo. È il Congresso che autorizza la spesa mediante il regolamento. Questo è ciò su cui siamo profondamente contrari, perché avremmo voluto, invece, sistemi di controllo anche intermedi molto più precisi e molto più individuabili. Noi speriamo ancora che ci possa essere qualche sprazzo di ravvedimento e qualche possibilità di mediazione.

**Gaetano Troina (D-ML):** Su questo articolo rilevo un altro di quei passaggi che di fatto delega ad altre realtà la regolamentazione di questa operazione. Anche qui, di fatto, si apre già alla possibilità di far gestire tutta l'operazione in maniera accentrata e regolamentata addirittura ad un altro ente, che deve essere ovviamente autorizzato dalla rispettiva autorità di vigilanza. Anche qui non c'è nessun limite: qualunque sistema di gestione accentrata estero va bene. Non c'è un requisito, non c'è un minimo di verifica da fare preventivamente sul tipo di sistema: purché sia, va bene. Basta che sia autorizzato dalla rispettiva autorità di vigilanza. Non so, io ho come l'impressione che ci si renda conto che nel nostro Paese le cose non vanno, quindi bisogna che ce le facciamo dire da qualcun altro come dobbiamo farle. Teniamoci i margini aperti, perché sappiamo già che forse non va molto bene come lo facciamo noi, quindi facciamolo fare a qualcun altro. E condivido l'osservazione del collega sul fatto che, evidentemente, è sufficiente l'emissione del regolamento come unico atto. Perché non si fa menzione di alcuna successiva delibera di Congresso che legittimi la sottoscrizione degli atti. È già il regolamento sufficiente per procedere con tutto quanto. Quindi, una volta che è incasellata l'operazione nella legge di bilancio e negli impegni di spesa deliberati, va tutto in automatico.

**Sara Conti (RF):** Torniamo sempre al punto di partenza, ovvero al nodo centrale, che noi abbiamo ormai ripetuto fino allo sfinimento: il famoso regolamento, che quindi dà le autorizzazioni a tutto. Quindi quello che noi abbiamo ribadito fin dall'inizio del dibattito su questo testo è il fatto che questo eccessivo accentramento nelle mani del Congresso di Stato, a nostro avviso, potrebbe essere potenzialmente pericoloso. Per quanto poi si dica che, essendo il Congresso di Stato un organismo collegiale, quindi questo dovrebbe tutelare... sinceramente, non ci sembra una tutela sufficiente a garanzia del fatto che questa operazione venga fatta nel modo più trasparente possibile. Quindi – come si vede benissimo anche da questo articolo – tutto riporta sempre al regolamento e al fatto che il Congresso di Stato o il Segretario di Stato, da soli, possano decidere tutte le caratteristiche delle emissioni dei titoli di debito pubblico.

## **Articolo 9**

### **Emendamento interamente soppressivo proposto dalle opposizioni.**

*Respinto con 4 voti favorevoli e 9 contrari*

### **Articolo 9 così come emendato dal Governo**

*Approvato con 9 voti favorevoli e 4 contrari*

**Emanuele Santi (Rete):** Vorrei fare una domanda al Segretario Gatti, perché nella stesura originaria il comma 1 dell'articolo 9 prevedeva che: “I titoli di Stato emessi possono essere quotati su un mercato regolamentato nella Repubblica di San Marino, ovvero in un Paese straniero.” Questa era, diciamo, la formulazione più semplice, quella che abbiamo sempre visto nelle varie emissioni. Adesso, sull'articolo 9, viene presentato un emendamento in cui si dice che: “I titoli di Stato possono essere quotati sul mercato regolamentato o negoziati su altra sede di negoziazione autorizzata nella Repubblica di San Marino, ovvero in uno Stato straniero.” Ecco, su questo io non riesco a capire la motivazione, cioè qual è il motivo di questo passaggio. Noi oggi abbiamo i nostri titoli di Stato che sono emessi e possono essere quotati sul mercato regolamentato. Con la nuova formulazione, si dice che i titoli possono essere quotati sul mercato regolamentato o negoziati su un'altra sede. Mi ricordo che c'era un progetto per creare un mercato secondario. Non so se sia andato a buon fine. Ma questa espressione “negoziati su altra sede di negoziazione” mi sfugge. Cioè, noi li emettiamo, e questi possono essere negoziati... Questo può essere un tecnicismo che mi sfugge, però magari se ce lo riesce a spiegare. E in linea di massima – senza voler fare ostruzionismo – se si emette un titolo di Stato sammarinese, indipendentemente da come la si pensa, in questo caso si parla di un titolo estero.

Quando si va sul mercato si spera sempre di pagare meno interessi possibile. E mi sembra che qui non si stia andando in questa direzione. In secondo luogo, ci si augura che ci sia la possibilità di venderlo alla platea più ampia possibile. Quindi, se questa nuova dicitura serve ad ampliare la platea o comunque a dare una possibilità in più affinché i nostri titoli vengano acquistati anche all'estero, mi piacerebbe capire qual è la ratio di questa formulazione.

**Segretario di Stato Marco Gatti:** I titoli di Stato possono essere quotati su un mercato regolamentato o negoziati su altra sede di negoziazione autorizzata nella Repubblica di San Marino, ovvero in uno Stato straniero. Il regolamento di ciascuna emissione autorizza la sottoscrizione di ogni atto finalizzato all'assunzione degli impegni di cui al comma 1. Sono due mercati differenti: il mercato regolamentato è un mercato maggiormente controllato, il mercato negoziato è un mercato più flessibile e comunque molto utilizzato. Questa norma dà la possibilità di andare su vari tipi di mercato. Cambiano i soggetti investitori, perché sono tipologie diverse, però va fatta una scelta: non si può fare un'emissione che va sia su un regolamentato che su un negoziato. Bisogna scegliere. Ad oggi, noi siamo andati sempre su un mercato regolamentato: quello del Lussemburgo, che è un mercato regolamentato.

**Nicola Renzi (RF):** Intanto grazie per la risposta. Però, nell'articolo – lo leggo già nella parte modificata – si dice: “I titoli di Stato possono essere quotati sul mercato regolamentato o negoziati su altra sede di negoziazione autorizzata nella Repubblica di San Marino, ovvero in uno Stato straniero.” La domanda che volevo fare è: allo stato attuale, nella Repubblica di San Marino non ce ne sono, no? Non ci sono mercati né regolamentati né sedi di negoziazione autorizzate. Ovviamente, perché è proprio quello che dovremmo implementare, anche in virtù dell'accordo di associazione. Ma, allo stato attuale, non ce ne sono. Ecco, allora: in mancanza di questa legge che andiamo a fare adesso, le emissioni di titoli di Stato pregresse, cioè quelle che abbiamo già fatto – il cosiddetto Eurobond – com'è stato fatto? Approfitto per fare questa domanda, perché effettivamente noi non l'abbiamo mai saputo. Purtroppo – pensate un po' – è stata fatta un'emissione di titoli, anzi forse anche più di una, e noi non ne sappiamo le specifiche. Ad esempio: chi è stato l'advisor? Sono state fatte delle delibere da parte del Congresso di Stato? Io mi ricordo che allora si parlava di delibere secretate per milioni di euro.

**Segretario di Stato Marco Gatti:** Solo per fare un esempio pratico: Il mercato regolamentato è come quello dell'Eurobond. Il Lussemburgo è un mercato regolamentato. Il mercato negoziato è il nostro. Il nostro mercato negoziato non è un mercato regolamentato: cioè è dove, sostanzialmente, il collocatore – chi acquista – tratta direttamente. Non c'è una struttura completamente regolamentata. Poi, chiaramente, di mercati negoziati ce ne sono di vario tipo. Però questo è un esempio molto semplice.

**Emanuele Santi (Rete):** Dopo aver ascoltato la spiegazione del Segretario Gatti rispetto a questa dicitura, ho ancora più perplessità. Perché è vero che noi oggi, come Paese, siamo una giurisdizione dove si può solo negoziare. Però, insomma, noi da una parte siamo quelli che emettiamo, siamo gli emittenti. Noi fino a oggi siamo andati su mercati regolamentati, trasparenti, diciamo quelli che usano tutti, quelli ufficiali. Se domani andiamo a collocare su un mercato che ha regole di trasparenza un po' più limitate, meno controlli, meno regolamenti... io qualche rischio lo vedo. Cioè, è vero che poi questi qui ci comprano il titolo, ci danno i soldi, però se ha delle garanzie di rispetto, trasparenza e di regolamento minori... per assurdo potrebbero essere anche paesi dove non c'è tanta trasparenza, che magari possono essere quelli soldi che investono nei nostri bond anche soldi tutti del riciclaggio. Allora, il fatto di andare in paesi dove la trasparenza e la regolamentazione dei mercati, le regole sono un po' più morbide, qualche rischio adesso lo dobbiamo vedere. Cioè, noi dobbiamo entrare in Europa. Noi dobbiamo entrare in Europa. Dovremmo essere dei garanti della trasparenza, e che i fondi vengano da paesi dove non ci sia rischio di riciclaggio. Io questa cosa qui la casserei proprio.

Andrebbe meglio come era scritto: andiamo su mercati regolamentati, almeno lì sappiamo che ci sono degli standard internazionali di trasparenza un po' più alti.

**Gaetano Troina (D-ML):** Mi chiedo: perché nell'articolo 10 avete previsto, con l'emendamento, che i titoli possano essere collocati sui mercati dell'unione europea, del regno unito o della repubblica di san marino, e invece all'articolo 9 va bene un qualunque stato straniero? Se veramente c'è l'esigenza di trasparenza... un qualunque stato straniero, forse, non è la dicitura corretta. Individuiamo quelli che sono i mercati considerati trasparenti, idonei a questo tipo di operazioni, e che sono considerati compliance, e allora ne possiamo parlare.